

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 18**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 luglio 2015, dove ha acquisito il n. 37 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Azzalin, Moretti, Finco, Ferrari, Dalla Libera, Fracasso, Guarda, Pigozzo, Ruzzante, Salemi, Sinigaglia, Zanoni e Zottis;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 13 ottobre 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 ottobre 2015, n. 18.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in nessun luogo come nel Delta del Po è possibile osservare concretamente quale sia l'impatto geologico delle estrazioni di idrocarburi dal sottosuolo, che ha provocato l'ulteriore abbassamento della quota della superficie di una parte del territorio, la cui definizione tecnica è subsidenza. La planimetria quotata attuale mostra che il territorio bassopolesano è totalmente sotto il livello del mare mediamente di 2 metri con punte fino a 4,30 metri.

La subsidenza è un fenomeno presente su gran parte del territorio della pianura padana ed è causata da vari processi naturali, quali quelli di origine geodinamica e tettonica e da processi di compattazione naturale dei sedimenti, ma la causa più rilevante è di origine antropica ed è dovuta all'estrazione di acque sotterranee e di idrocarburi che genera ed acuisce criticità territoriali già particolarmente evidenti.

Dal 1954 al 1958 furono estratti 230 milioni di metri cubi di metano ogni anno, nel 1959 ne furono estratti 300.000.000 e, nel 1961, fu disposta dal Governo la sospensione dell'estrazione di metano in un territorio campione, che fu definitivamente decretata su tutto il territorio due anni dopo. Dal 1951 al 1960, infatti, furono misurati abbassamenti del territorio del Delta del Po mediamente di oltre un metro con punte di due metri; nonostante la sospensione dell'estrazione nei 15 anni successivi il territorio ha continuato a subire anomali abbassamenti. Recenti rilievi effettuati dall'Istituto di Topografia della Facoltà di Ingegneria di Padova hanno dimostrato che dal 1983 al 2008, i territori dell'Isola di Ariano e dell'Isola della Donzella si sono abbassati di ulteriori 50 centimetri.

È per questo motivo che la Regione del Veneto ha mantenuto una costante attenzione sulle aree particolarmente fragili del proprio territorio e ha promosso azioni tese ad approfondire le conoscenze, sia ai fini di salvaguardia che di individuazione degli interventi di contrasto.

Nonostante le esperienze precedenti abbiano dimostrato che la subsidenza antropica ha conseguenze devastanti sul nostro territorio, negli ultimi anni, per necessità energetiche, sono stati progettati e avviati interventi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi da parte di compagnie private.

La risposta da parte del Consiglio regionale è stata l'approvazione il 25 gennaio 2012 della proposta di legge statale numero 12 da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: “Interventi di tutela dal fenomeno della subsidenza dei territori delle province di Padova, Rovigo e Venezia. Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni”, nella quale si stabilisce che “le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono vietate nel territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia”.

Una proposta simile era già stata sottoposta al Consiglio regionale con l'analisi del progetto di legge statale n. 60 del 1998, senza dimenticare che il 5 marzo 1995, con provvedimento consiliare n. 1116, aveva approvato una proposta che andava sempre nella direzione di limitare lo sfruttamento degli idrocarburi nel sottosuolo in nome della salvaguardia del territorio.

Con deliberazione n. 376 del 23 febbraio 2010, inoltre, la Giunta regionale del Veneto incaricava la Direzione Geologia e Attività Estrattive di approfondire e proporre studi, azioni e procedure finalizzate al contrasto attivo dei fenomeni della subsidenza, per la necessità di “provvedere ad iniziative volte al controllo ed al contrasto attivo di tali fenomeni”, riconoscendo che “alcuni contesti del territorio della Regione Veneto sono stati interessati nel recente passato da fenomeni di subsidenza dovuti alla sovrapposizione di diverse cause, non ultima l'attività di estrazione di fluidi dal sottosuolo”.

Con sentenza n. 158/2015 il Tribunale amministrativo di Venezia ha annullato la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2808 del 30 dicembre 2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto in data 31 gennaio 2014 ed avente ad oggetto

“Northsun Italia S.p.A. Istanza di permesso di ricerca idrocarburi denominato “La Ristora” - Comuni di localizzazione: Adria, Gavello, Taglio di Po, Villanova Marchesana, Corbola, Papozze ed Ariano Polesine (RO) e Comuni in Provincia di Ferrara. Procedura V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”, accogliendo il ricorso presentato dall’azienda Northsun Italia S.p.A. e sottolineando come la modalità di ricerca di tipo geofisico sismico attuata mediante veicoli “Vibroresis”, non sia compresa nel divieto previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 settembre 1997, n. 30.

Sul piano letterale, infatti, si sottolinea nella sentenza, la norma citata vieta la “realizzazione di impianti”, mentre nel caso di specie non vi è la realizzazione di opere o manufatti, dato che vengono utilizzati dei veicoli mobili (camion) che effettuano indagini con impatti reversibili, di breve durata e di minima entità.

Sul piano sistematico, va sottolineato che la predetta norma mira a tutelare il territorio del Parco dagli effetti pregiudizievoli in passato determinati dal fenomeno dalla subsidenza connessa all’estrazione di idrocarburi, e la stessa non può pertanto estendersi in via interpretativa, eccedendo lo scopo perseguito, fino al punto di vietare anche indagini che, per le modalità con cui si svolgono, sono prive di effetti per il sottosuolo.

In questo quadro si rende dunque necessario un ulteriore intervento legislativo per ribadire la volontà di escludere ogni tipo di ricerca di idrocarburi dal sottosuolo dell’area del Parco del Delta del Po, che presenta peculiarità ambientali nonché idrogeologiche assolutamente degne della massima protezione possibile, e sottolineare che se la ratio della norma citata è chiara, meno lo è lo scopo di una ricerca per l’individuazione di depositi metaniferi, la cui presenza è nota e confermata dai fatti sopracitati, che non sia prodromica ad un successivo sfruttamento. Per evitare ogni tipo di fraintendimento semantico e ribadire una chiara volontà manifestata a più riprese da parte della Regione Veneto, il presente progetto di legge si propone, quindi, di emendare l’articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 settembre 1997, n. 30, ricomprendendo nel divieto ogni tipo di ricerca di idrocarburi, con qualsiasi mezzo essa avvenga, vietando il rilascio di permessi di ricerca così come le autorizzazioni per l’estrazione di idrocarburi nell’ambito dell’intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po.

Sul progetto di legge la Seconda Commissione consiliare, ha espresso all’unanimità (presenti il presidente Calzavara e i consiglieri Michieletto e Rizzotto del Gruppo consiliare Zaia Presidente, il consigliere Montagnoli del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord, i consiglieri Zanon, Fracasso e Ruzzante del Gruppo consiliare Partito Democratico, i consiglieri Bassi e Conte del Gruppo consiliare Lista Tosi per il Veneto, il consigliere Guarda del Gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente, il consigliere Brusco del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle e il consigliere Giorgetti del Gruppo consiliare Forza Italia) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”.

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all’articolo 1***

- Il testo dell’art. 30 della legge regionale n. 36/1997, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 30 - Impianti di produzione di energia elettrica e divieti in materia di estrazione di idrocarburi.

1. Nell’ambito dell’intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po si applicano le seguenti norme:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale;

a bis) nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 300 MW termici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco regionale delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della normativa statale, la conversione deve assicurare l’abbattimento delle emissioni di almeno il cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell’allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera a);

b) *non sono rilasciati:*

- 1) *permessi di ricerca di idrocarburi;*
- 2) *autorizzazioni per l’estrazione di idrocarburi.”.*

### **4. Struttura di riferimento**

Sezione geologia e georisorse.